Dal Bilancio Tecnico al Bilancio di Previsione

Le verifiche e il parere dell'Organo di revisione

Corso Revisori Enti Locali
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

Relatore:
Dott. Alessandro Giordano
Dottore Commercialista ODCEC di Reggio Calabria
Docente a contratto UNICAL
Presidente commissione UNGDCEC Enti Locali, nuclei di valutazione e OIV



Gli argomenti del giorno

- Le novità del disegno di Legge di Bilancio 2027/2029
- Il bilancio tecnico anticipa problemi e responsabilità: non è una bozza neutra, ma il punto di partenza della costruzione delle previsioni.
- La costruzione del Bilancio di Previsione 2027/2029;
- I controlli del revisore: non soltanto il pareggio formale, ma coerenza, attendibilità, congruità e sostenibilità delle previsioni.
- La qualità del parere dipende dalla tracciabilità delle ipotesi, dalla robustezza dei flussi di cassa e dalla capacità di leggere i rischi prospettici.



Artt. 123-124 | Enti in difficoltà finanziaria

ART. 123

È istituito un fondo per gli enti locali in difficoltà finanziaria che hanno contratto anticipazioni di liquidità. Il DDL prevede una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e indica una destinazione prioritaria al ripiano, anche anticipato, del disavanzo.

Il fondo, **da destinare prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo** degli enti che sono in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con il rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'organismo straordinario di liquidazione, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2027 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

ART. 124

La disposizione interviene sugli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità, disciplinando condizioni ed effetti sul debito verso lo Stato e sul Fondo anticipazioni di liquidità.

[incidenza del FAL non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% delle spese correnti + rimborso prestiti]

Dal 2027 al 2051, ad applicare, al proprio bilancio, un risultato di amministrazione per l'importo determinato con riferimento al rendiconto 2025 non superiore: 1) **al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di lettera E è negativo**; 2) **al risultato di amministrazione di cui alla lettera A, al netto del fondo anticipazioni di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0**; b) a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, gli importi indicati nel decreto di cui al comma 3. Nel 2027, il versamento di cui alla presente lettera è effettuato entro il 30 settembre.

Artt. 125-126 | Disavanzo e avanzo libero

ART. 125 | RISORSE ECCEDENTI

ACCORDI

La norma introduce maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse che eccedono la quota annuale di ripiano del disavanzo. Il testo disciplina la possibilità di destinare tali eccedenze al ripiano del disavanzo degli esercizi successivi e alle componenti del disavanzo complessivo secondo le condizioni previste.

ART. 126 | AVANZO LIBERO

La disposizione interviene sull'utilizzo dell'avanzo libero degli enti territoriali. In sede di parere, il revisore dovrà raccordare la nuova disciplina con la composizione del risultato di amministrazione e con le condizioni applicabili all'ente.

«**a carattere non permanente**,» sono sostituite dalle seguenti: «**con esclusione di quelle relative al personale a tempo indeterminato, ai contratti di servizio, alle utenze, alle locazioni passive, agli interessi passivi e ai trasferimenti aventi carattere pluriennale**,»

Le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente degli enti locali che accertano, in ciascun esercizio dell'ultimo triennio rendicontato, un importo della parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lettera e) del prospetto dimostrativo **pari o superiore all'importo della parte disponibile risultante**, per i medesimi esercizi, dal **prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione**, possono essere applicate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni di bilancio, **per un importo non superiore al minore valore** tra: a) l'importo della parte disponibile del risultato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto della gestione definitivamente approvato, al netto della quota della medesima parte disponibile già applicata al bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione; b) l'importo della parte disponibile risultante dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione in corso di predisposizione.

Art. 127 | Verifica degli obiettivi di finanza pubblica

IL DATO CHE DIVENTA CENTRALE

Ai fini della verifica dell'accantonamento al "Fondo obiettivi di finanza pubblica", il DDL fa riferimento ai dati riportati dall'ente nella colonna c) dell'allegato a/1 al rendiconto trasmesso alla BDAP.

La disposizione interviene sul meccanismo di verifica degli obiettivi introdotto dalla legge n. 207/2024.

RENDICONTO → ALLEGATO a/1 → COLONNA c)

CONTROLLO DEL REVISORE

Raccordare stanziamento del Fondo, accantonamento risultante a rendiconto e dato trasmesso alla BDAP.

EFFETTO SUL PARERE

Il controllo sul Fondo diventa anche un controllo sulla corretta rappresentazione negli allegati del rendiconto.

Art. 128 | Contributo alla finanza pubblica

MODIFICA PROPOSTA

Per gli anni 2027 e 2028, il DDL dispone che determinati contributi alla finanza pubblica previsti dalla legge n. 213/2023 siano disciplinati secondo le disposizioni dei commi da 789 a 794 dell'art. 1 della legge n. 207/2024 = **missione 20 e non trattenuta a valere su FSC**

IMPATTO SUL BILANCIO

La disposizione rileva per le modalità con cui il concorso alla finanza pubblica entra nella programmazione finanziaria dell'ente.

CHECK DEL REVISORE

Aggiornare la verifica del contributo dovuto e del relativo trattamento contabile sulla base del testo definitivo della legge e degli eventuali provvedimenti attuativi.

Il nuovo processo di bilancio



- Entro 15 settembre: atto di indirizzo e bilancio tecnico ai responsabili dei servizi.
- Entro 5 ottobre: proposte e integrazioni dei responsabili; il silenzio vale come condivisione delle previsioni tecniche e delle correlate responsabilità.
- Entro 20 ottobre: verifica del responsabile finanziario, risultato presunto, versione finale e allegati.
- Entro 15 novembre: schema della Giunta al Consiglio; immediata trasmissione al revisore.
- Parere del revisore: entro 15 giorni, salvo diversa disposizione regolamentare; approvazione consiliare entro 31 dicembre.

Bilancio tecnico: cosa contiene

- Previsioni di entrata e spesa almeno triennali e prospetto degli equilibri.
- Allegati minimi: Fondo pluriennale vincolato e Fondo crediti di dubbia esigibilità.
- Elenco capitoli per centri di responsabilità, destinato a confluire nel PEG.
- Dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, quando necessari.
- Corredo informativo: dati storici, assestati, accertamenti/impegni, incassi/pagamenti e informazioni utili a motivare le stime.

Dalla tecnica alla scelta politica

- Responsabile finanziario: costruisce la baseline, evidenzia squilibri, propone interventi e presidia gli equilibri.
- Responsabili dei servizi: validano le previsioni, motivano scostamenti, propongono entrate/spese e curano anche la qualità delle previsioni di cassa.
- Organo esecutivo: definisce indirizzi e scelte allocative, risolve gli squilibri e approva lo schema.
- Organo di revisione: verifica il percorso, la coerenza dei documenti e la ragionevolezza delle ipotesi prima del giudizio sullo schema.

Programmare le entrate

- Confrontare previsioni, accertamenti e riscossioni storiche, distinguendo entrate ordinarie, non ricorrenti e recupero evasione.
- Verificare la coerenza tra basi imponibili, aliquote/tariffe, atti presupposti e capacità amministrativa di accertamento e riscossione.
- Per le entrate di dubbia riscossione, leggere previsione e FCDE come un unico sistema di prudenza.
- Segnalare salti previsionali non sostenuti da elementi istruttori o da trend verificabili.

Previsioni delle entrate

Attendibilità significa collegare lo stanziamento alla concreta capacità di accertamento e riscossione

Fiscalità locale	IRPEF, IMU, TARI e altri tributi: coerenza della base di previsione e degli atti tariffari.
Recupero evasione	Confronto con andamento storico e congruità del correlato FCDE.
Trasferimenti	Riscontro con spettanze e documentazione di supporto.
Entrate patrimoniali e servizi	Valutazione della riscossione effettiva, non solo dello stanziamento nominale.

Principio guida: evitare sovrastime che trasferiscano il rischio sugli equilibri e sulla cassa.



Programmare le spese

- Separare spesa rigida, contrattualizzata, incomprimibile e discrezionale.
- Verificare personale, contratti, utenze, servizi essenziali, trasferimenti, contenzioso e passività potenziali.
- Controllare la coerenza temporale tra obbligazione, esigibilità e stanziamento.
- Non confondere equilibrio ottenuto da tagli tecnici con equilibrio strutturalmente sostenibile.

Equilibri di competenza e di cassa

- Pareggio complessivo e verifica degli equilibri di parte corrente, capitale e attività finanziarie.
- La previsione di cassa richiede una stima dei flussi effettivi, non la semplice trasposizione della competenza.
- Monitorare fondo cassa, cassa vincolata, anticipazione di tesoreria e capacità di pagamento.
- Una competenza formalmente equilibrata può nascondere tensioni finanziarie se la dinamica della riscossione non sostiene i pagamenti.

Attendibilità e congruità

- Attendibilità delle entrate: basi, trend, riscossioni, atti presupposti e rischi di sovrastima.
- Congruità delle spese: contratti, fabbisogni, obblighi normativi, dinamiche inflattive e passività note/probabili.
- Coerenza: DUP, bilancio, programmazioni settoriali e obiettivi gestionali devono raccontare lo stesso scenario.
- Prudenza: gli elementi di incertezza devono emergere in accantonamenti, note integrative e raccomandazioni.

FCDE e accantonamenti

- FCDE: controllare corretta individuazione delle entrate, metodo e coerenza con la capacità di riscossione.
- Fondo contenzioso e passività potenziali: valutare completezza della ricognizione e adeguatezza della copertura.
- Fondo perdite partecipate, rinnovi contrattuali, indennità fine mandato, FGDC e altri fondi: verificare presupposti e congruità.
- L’errore tipico è trattare i fondi come “poste di chiusura” anziché come rappresentazione finanziaria del rischio.

Fondi e accantonamenti

Missione 20: l’adeguatezza degli stanziamenti protegge gli equilibri dai rischi già individuabili

FCDE

calcolo, metodo e coerenza con allegato c)

Rischi contenzioso

ricognizione dei giudizi e probabilità di soccombenza

Passività potenziali

stanziamenti coerenti con rischi e obbligazioni

FGDC

presupposti, tempi di pagamento e stock del debito

Altri fondi

rinnovi contrattuali, partecipate e ulteriori rischi

Il giudizio non riguarda solo la presenza del fondo, ma soprattutto la sua congruità rispetto al rischio sottostante.

FCDE 2027–2029: attenzione alla capacità di riscossione

Il documento segnala un aggiornamento dei principi contabili con prima applicazione possibile sui bilanci 2027–2029

REGOLA ORDINARIA

Calcolo dell’accantonamento coerente con le percentuali di riscossione e con il metodo previsto dal principio applicato 4/2.

→

NOVITÀ DA PRESIDIARE

Possibile determinazione del FCDE sulla base del risultato dell’esercizio in cui sia accertato un miglioramento della capacità di riscossione, subordinato alla formale attivazione di un progetto almeno triennale diretto a rendere strutturale il miglioramento.

Prima determinazione indicata nel documento: bilanci 2027–2029, 2028–2030 e 2029–2031.

Fondo Anticipazione di Liquidità: Quadro Normativo

> "Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio."

L'economia di tale fondo confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

Fonte normativa: Corte dei conti, Deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG

Fondo Anticipazione di Liquidità: Evoluzione Normativa

La disciplina del Fondo Anticipazione di Liquidità ha subito una significativa evoluzione nel corso degli anni, caratterizzata da importanti interventi normativi e pronunce giurisprudenziali che ne hanno modificato progressivamente la gestione contabile.

1

2015: Disciplina iniziale

Art. 2 comma 6 del D.L. n. 78/2015 introduce le prime regole di sterilizzazione

2

2020: Sentenza Corte Costituzionale n. 4

Prima pronuncia della Consulta sulla legittimità del meccanismo di sterilizzazione

3

2019: D.L. n. 162 art. 39-ter

Commi da 1 a 4 introducono modifiche alla gestione del FAL

4

2021: Sentenza Corte Costituzionale n. 80

Seconda importante pronuncia che impone un ripensamento del sistema

5

2021: D.L. n. 73 art. 52

Introduce la nuova modalità definitiva di contabilizzazione del FAL

FAL: La Riforma del 2021 (Parte 1)

D.L. n. 73/2021 art. 52: Obiettivi della riforma

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, è stato introdotto un nuovo meccanismo di gestione delle anticipazioni di liquidità.



Determinazione del disavanzo

L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità



Piano di rientro decennale

A decorrere dall'esercizio 2021, il disavanzo è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo



Deduzione rimborsi 2020

Il calcolo avviene al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020, riducendo così l'onere complessivo per gli enti

FAL: La Riforma del 2021 (Parte 2)

Nuove modalità di contabilizzazione

A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il **rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa**, riguardante il rimborso dei prestiti. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla precedente modalità di sterilizzazione.
In sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato.

Utilizzo del fondo liberato

La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità viene iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità".
Questa operazione avviene in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, permettendo una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse.

Obbligo di trasparenza

Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve essere data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

FAL: Disposizioni Finali e Nota Metodologica

A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo statale previsto dal comma 1 dell'art. 52, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis **può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi**.

Approvazione istituzionale

La Conferenza Stato-Città del 27 luglio 2021 ha approvato la nota metodologica predisposta da UPI-ANCI sulla contabilizzazione del contributo

Linee guida operative

La nota fornisce indicazioni dettagliate sulle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni in L. 106/2021



FCDE e FAL: Applicazione Avanzo in Disavanzo

Ipotesi 1: Risultato positivo superiore agli accantonamenti

Consideriamo un ente con le seguenti caratteristiche:

Risultato ante vincoli

Risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti (lett. A): **€ 1.000.000**

Accantonamento FCDE

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: **€ 300.000**

Accantonamento FAL

Fondo Anticipazione Liquidità: **€ 150.000**

Disavanzo applicato

Quota di disavanzo nel primo esercizio: **€ 50.000**

Con un risultato di amministrazione (lettera E) negativo, la parte disponibile risulta negativa. Tuttavia, il risultato ante vincoli e accantonamenti supera la sommatoria di FCDE e FAL, permettendo margini di manovra nell'applicazione dell'avanzo.



FCDE e FAL: Calcolo Avanzo Applicabile (Ipotesi 1)

In presenza della situazione descritta nell'ipotesi 1, dove il risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti è **maggiore** rispetto alla sommatoria degli accantonamenti a FCDE e FAL, l'ente potrà procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato e accantonato.

Formula di calcolo

$$\text{Avanzo applicabile} = \text{Risultato ante vincoli (A)} - \text{FCDE} - \text{FAL}$$

Calcolo nell'esempio

Avanzo applicabile = € 1.000.000 - € 300.000 - € 150.000

Risultato: € 550.000

L'ente dispone quindi di una quota significativa di avanzo che può essere applicata al bilancio dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli e degli accantonamenti obbligatori.

Utilizzo consentito

L'importo di € 550.000 può essere utilizzato per:

- Finanziamento spese vincolate
- Spese accantonare previste
- Quote di disavanzo pregresso

Nel rispetto della normativa vigente sull'utilizzo del risultato di amministrazione.

FCDE e FAL: Applicazione Avanzo (Ipotesi 2)

Risultato positivo inferiore agli accantonamenti

Analizziamo ora una situazione diversa, caratterizzata da un risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti più contenuto:

Risultato ante vincoli

Risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti (lett. A): **€ 300.000**

Accantonamento FCDE

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: **€ 300.000**

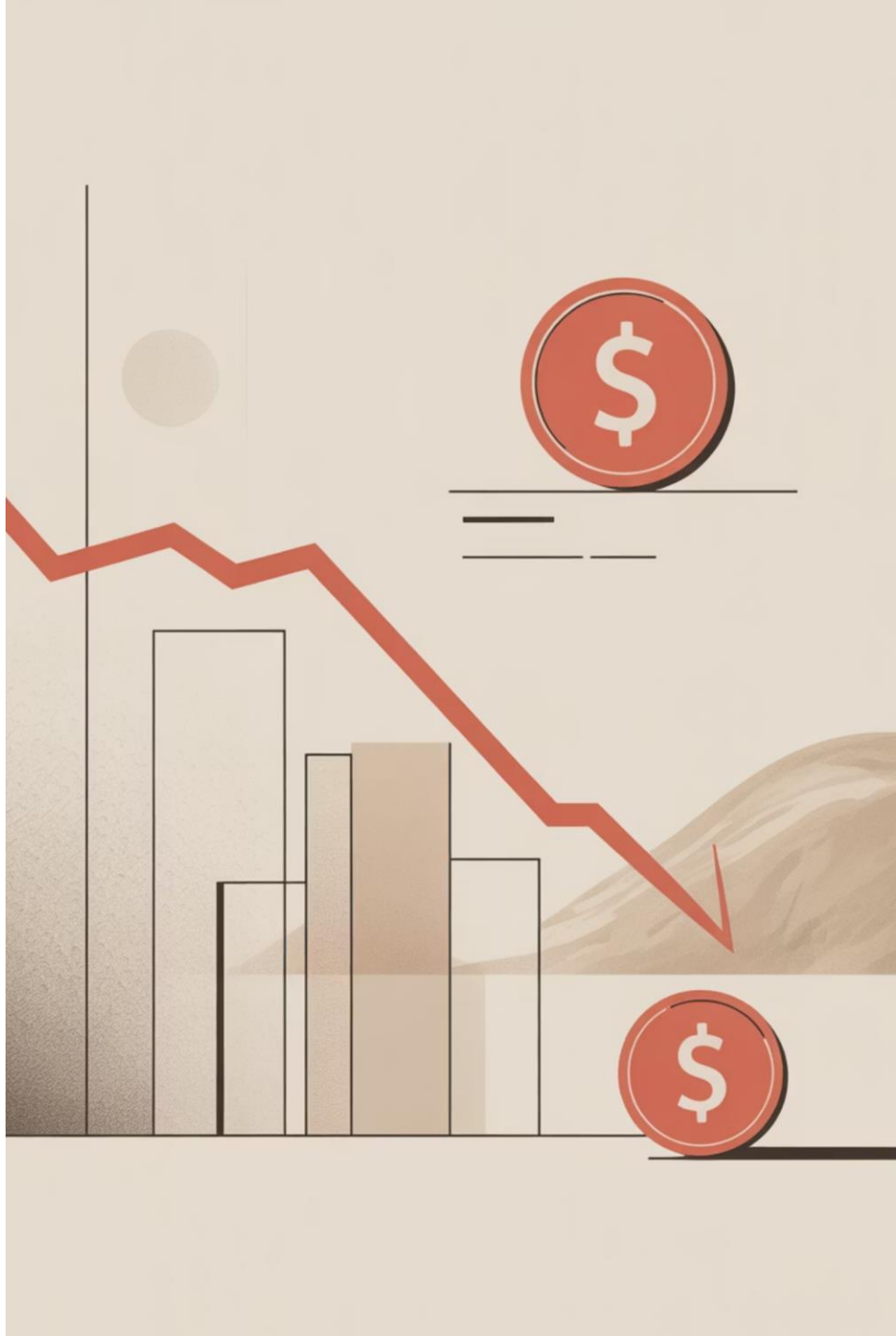
Accantonamento FAL

Fondo Anticipazione Liquidità: **€ 150.000**

Disavanzo applicato

Quota di disavanzo nel primo esercizio: **€ 50.000**

In questo caso, con una parte disponibile (lettera E) negativa, il risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti risulta **minore** rispetto alla sommatoria degli accantonamenti a FCDE e FAL (€ 450.000 totale).



FCDE e FAL: Limitazioni Applicazione Avanzo

> In presenza di tale situazione, il risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti è minore rispetto alla sommatoria degli accantonamenti a FCDE e FAL; ai sensi del comma 898 dell'art. 1 della L. 145/2018, l'Ente potrà procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato e accantonato per un importo pari alla sola quota di ripiano di disavanzo applicata all'esercizio in corso di gestione.

Limitazione nell'esempio

Nel caso specifico dell'ipotesi 2:

- Risultato ante vincoli: € 300.000
- FCDE + FAL: € 450.000
- Differenza negativa: - € 150.000

L'ente può applicare solo € 50.000, corrispondenti alla quota di disavanzo dell'esercizio corrente.

Ratio della norma

Questa limitazione garantisce che gli accantonamenti obbligatori siano effettivamente preservati, evitando utilizzi impropri dell'avanzo che potrebbero compromettere gli equilibri futuri.

La norma tutela così la solidità finanziaria dell'ente, impedendo che risorse necessarie alla copertura di rischi futuri vengano utilizzate per altre finalità.

FPV e investimenti

- Il FPV collega fonte acquisita e spesa esigibile negli esercizi successivi: la verifica parte dal cronoprogramma.
- Per gli investimenti occorre allineare DUP, programma lavori, bilancio, procedure di affidamento e tempi di realizzazione.
- Verificare le condizioni per mantenere o costituire il FPV e la corretta imputazione delle spese.
- Una programmazione d’investimento credibile deve mostrare non solo “quanto”, ma “quando” e con quale fonte si realizza.

Risultato presunto e disavanzo

- Verificare composizione del risultato presunto: quote accantonate, vincolate, destinate e disponibili.
- Controllare i limiti all’applicazione del risultato presunto e la corretta rappresentazione in nota integrativa.
- Se l’ente è in disavanzo: verificare quota annuale di ripiano, coerenza con il piano di rientro e copertura nel triennio.
- Per gli enti in PRFP, raccordare le previsioni con gli obiettivi e le misure del piano.

Disavanzo di amministrazione e ripiano

Il presidio centrale è la coerenza tra rendiconto, piano di rientro e quote iscritte nel 2027–2029

1. Origine e composizione

Distinguere le diverse tipologie di disavanzo.
Ricostruire la quota residua da ripianare.
Verificare gli effetti di FAL ed eventuali regimi speciali.

2. Modalità di ripiano

Verificare il rispetto dell’art. 188 TUEL.
Controllare l’applicazione all’esercizio e/o il piano di rientro.
Confrontare quote programmate e quote effettivamente recuperate.

3. Impatto sul bilancio

La quota di recupero incide sull’equilibrio di parte corrente.
L’eventuale mancato rientro deve trovare copertura nelle previsioni.
La nota integrativa deve descrivere cause, attività svolte e risultati.

CHECK DEL REVISORE **coerenza temporale • copertura effettiva • tracciabilità nella nota integrativa**

Indebitamento ed equilibri prospettici

- Ricostruire evoluzione dello stock di debito, nuovi prestiti, rimborsi e oneri finanziari.
- Verificare il rispetto del limite dell’art. 204 TUEL e l’impatto delle garanzie rilevanti.
- Valutare sostenibilità delle rate rispetto agli equilibri correnti e alla dinamica delle entrate.
- Leggere il triennio in chiave prospettica: rigidità della spesa, rischi di cassa e fabbisogni futuri.

Contabilizzazione delle risorse COVID-19

Il controllo cambia a seconda che l'ente sia in surplus o in deficit nel conguaglio

ENTE IN SURPLUS

Verificare lo stanziamento delle somme da restituire su apposito capitolo.
Controllare la copertura mediante quota di avanzo vincolato presunto, se ricorrono i presupposti.
Verificare completezza del risultato di amministrazione presunto e allegati pertinenti.

ENTE IN DEFICIT

Verificare la previsione del trasferimento corrente da Amministrazioni centrali.
Assicurare la corretta imputazione alle annualità del triennio 2027–2029.
Presidiare la corrispondenza tra spettanze, capitoli e rappresentazione negli equilibri.

Per il nuovo triennio le annualità vanno aggiornate, mentre la logica di controllo resta distinta tra restituzione e incasso del conguaglio.

Concorso alla finanza pubblica

Due piani da non confondere: spending review e Fondo “obiettivi di finanza pubblica”

SPENDING REVIEW

- Verifica delle risorse dovute in base alla disciplina di riferimento.
- Corretta allocazione sul piano dei conti dedicato ai trasferimenti al MEF.
- Coerenza degli importi con il triennio 2027–2029.

FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

- Verifica dello stanziamento nella Missione 20.
- Riscontro dell’importo nel risultato di amministrazione presunto.
- Attenzione alle esclusioni per specifiche situazioni di crisi finanziaria indicate nel documento.

OBIETTIVO DEL REVISORE: evitare duplicazioni, omissioni e classificazioni non coerenti.

Aree di rischio da presidiare

RISCHIO 1

Entrate sovrastimate o dipendenti da recuperi straordinari.

RISCHIO 2

Riscossione debole e FCDE non coerente con i trend.

RISCHIO 3

Spese strutturali sottostimate o rinviate agli esercizi successivi.

RISCHIO 4

Contenzioso e passività potenziali non adeguatamente coperte.

RISCHIO 5

Cronoprogrammi di investimento irrealistici e FPV non supportato.

RISCHIO 6

Squilibri di cassa, anticipazione persistente e ritardi di pagamento.

RISCHIO 7

Ripiano del disavanzo affidato a misure non strutturali.

Messaggio finale

- Il bilancio tecnico porta l'istruttoria "a monte" e rende visibili le responsabilità nella costruzione delle previsioni.
- Il revisore deve seguire la catena logica: ipotesi → previsione → esigibilità/riscossione → equilibrio → rischio → giudizio.
- Un buon parere non si limita a dire "favorevole": rende trasparenti le condizioni che consentono al bilancio di essere credibile e sostenibile.